



REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO

INDICE

- Art. 1: Riferimenti normativi
- Art. 2: Definizioni
- Art. 3: Oggetto
- Art. 4: Legittimazione soggettiva
- Art. 5: Istanza di accesso civico e generalizzato
- Art. 6: Responsabili del procedimento
- Art. 7: Soggetti controinteressati
- Art. 8: Conclusione del procedimento
- Art. 9: Eccezioni assolute all'accesso generalizzato
- Art. 10: Eccezioni relative all'accesso generalizzato
- Art. 11: Accesso parziale
- Art. 12: Differimento
- Art. 13: Richieste massive o manifestamente irragionevoli
- Art. 14: Richiesta di riesame
- Art. 15: Ricorso al Difensore Civico
- Art. 16: Motivazione del diniego all'accesso
- Art. 17: Tutela giurisdizionale
- Art. 18: Norma finale.

- Allegato 1 – Modulo per la richiesta di accesso civico
- Allegato 2 – Modulo per la richiesta di accesso civico al titolare del potere sostitutivo
- Allegato 3 – Modulo per la richiesta di accesso civico generalizzato (F.O.I.A)
- Allegato 4 – Modulo comunicazione ai soggetti controinteressati
- Allegato 5 – Richiesta di accesso civico generalizzato – Provvedimento di diniego totale, parziale o differimento dell'accesso.
- Allegato 6 – Registro degli accessi

Art. 1: Riferimenti normativi

1. La materia di cui al presente regolamento è disciplinata dalle seguenti disposizioni:

- Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97;
- Legge 6 novembre 2012 n. 190 e ss.mm.ii.;
- Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- Deliberazione dell'A.N.AC. n. 1309 del 28/12/2016 ad oggetto "*Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2 del D.lgs. n. 33/2013*" (G.U. - Serie Generale n. 7 del 10/01/2017);
- Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 30 maggio 2017, n. 2/2017 ad oggetto "*Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)*" (G.U. - Serie Generale n. 162 del 13/07/2017);
- Vigente Statuto della Provincia di Campobasso.

Art. 2: Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- **decreto trasparenza**, il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97;
- **accesso documentale**, l'accesso disciplinato dal Capo V della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- **accesso civico (o accesso civico semplice)**, l'accesso ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto trasparenza;
- **accesso generalizzato (o accesso civico generalizzato)**, l'accesso ai dati e ai documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 5, comma 2, del decreto trasparenza.

Art. 3: Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i criteri, le misure organizzative e le modalità per l'effettivo esercizio dei seguenti diritti:

- **accesso civico** che sancisce il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l'Ente abbia omesso di pubblicare, pur avendone l'obbligo, ai sensi del decreto trasparenza, nell'apposita sezione del sito istituzionale denominata "Amministrazione Trasparente" ovvero abbia pubblicato in modo incompleto;
- **accesso generalizzato** che comporta il diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dall'Ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, nel rispetto delle esclusioni e dei limiti previsti dalla legge, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

2. L'**accesso documentale**, per finalità di partecipazione/opposizione al procedimento amministrativo o per finalità difensive, resta disciplinato, quanto a legittimazione, presupposti e limiti, dagli artt. 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. La Provincia di Campobasso ne garantisce l'attuazione in conformità a tali disposizioni e a quelle regolamentari in vigore nell'Ente (v. "Regolamento per il diritto di accesso" approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 42 del 27.09.2010).

Art. 4: Legittimazione soggettiva

1. L'esercizio dell'accesso civico e dell'accesso generalizzato non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente: chiunque può esercitare tale diritto indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato.

2. L'istanza di accesso, contenente le complete generalità del richiedente con i relativi recapiti e numeri di telefono, identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti. Le istanze non devono essere generiche, ma devono consentire l'individuazione del dato, del documento, o dell'informazione di cui è richiesto l'accesso, con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto.

3. Non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa, volta a scoprire di quali informazioni l'Amministrazione dispone.

4. Il soggetto Responsabile del procedimento di cui all'art. 6 del presente regolamento ritiene inammissibile una richiesta formulata in termini generici o meramente esplorativi, quando abbia invitato per iscritto il richiedente a ridefinire l'oggetto della domanda o a indicare gli elementi sufficienti per consentire l'identificazione dei dati o documenti di suo interesse e il richiedente non abbia fornito i chiarimenti richiesti.

5. Non sono parimenti ammissibili le domande di accesso generalizzato di cui all'art. 13 del presente regolamento.

6. Resta escluso che, per rispondere alla richiesta di accesso generalizzato, l'Amministrazione sia tenuta a formare, raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni che non siano in suo possesso. L'Ente non ha l'obbligo di rielaborare i dati ai fini dell'accesso generalizzato, ma deve consentire l'accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite dall'Ente stesso.

Art. 5: Istanza di accesso civico e generalizzato

1. L'istanza di accesso civico e generalizzato può essere trasmessa dal soggetto interessato per via telematica secondo le modalità previste dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale - CAD". Nei casi di trasmissione per via telematica della richiesta, si applica l'art. 65, comma 1, del CAD. La domanda di accesso civico e generalizzato deve ritenersi validamente presentata quando siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- sia stata inviata da un indirizzo di posta elettronica certificata o non certificata;
- nel messaggio di posta elettronica sia indicato il nome del richiedente (senza necessità di sottoscrizione autografa);
- sia allegata al messaggio una copia del documento di identità del richiedente.

2. Resta fermo che l'istanza può essere presentata anche a mezzo posta, fax o direttamente presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente e che, laddove non sia sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto al procedimento, la stessa debba essere sottoscritta e presentata unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

3. Se l'istanza ha per oggetto *l'accesso civico*, essa deve essere diretta al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Provincia di Campobasso. Ove tale istanza venga erroneamente presentata ad altro ufficio, il Responsabile di tale Ufficio provvede a trasmetterla tempestivamente al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

4. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Dirigente competente per materia e ne informa il richiedente. Il Dirigente, entro trenta giorni, provvede a pubblicare nel sito web istituzionale della Provincia di Campobasso il documento, l'informazione o il dato richiesto e, contemporaneamente, comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione e l'indirizzo della pagina web di riferimento, oppure, se quanto richiesto risulti già pubblicato, ne informa il richiedente indicandogli il collegamento ipertestuale.

5. Nel caso di richiesta di accesso civico, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha l'obbligo di effettuare la segnalazione di cui all'art. 43, comma 5, del decreto trasparenza.

6. Se l'istanza ha per oggetto *l'accesso generalizzato*, la stessa può essere indirizzata, alternativamente, ad uno dei seguenti uffici:

- all'ufficio che detiene i dati o i documenti e per conoscenza al Segretario Generale;
- all'ufficio relazioni con il pubblico e per conoscenza al Segretario Generale;
- all'ufficio protocollo nel caso in cui non si conosca l'ufficio che detiene quanto richiesto.

7. La competenza a decidere se accogliere o meno una richiesta di accesso generalizzato è attribuita al Dirigente che detiene i dati o i documenti richiesti, ovvero ad un suo delegato, per cui, l'ufficio relazioni con il pubblico, quando abbia ricevuto le domande di accesso generalizzato, deve trasmetterle tempestivamente a quell'ufficio.

8. Nel caso in cui una domanda di accesso generalizzato sia stata erroneamente inviata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Provincia di Campobasso,

quest'ultimo provvede a inoltrare tempestivamente la stessa all'ufficio competente a decidere sull'istanza.

9. Nel caso in cui sia palese che la domanda è stata erroneamente indirizzata a un'Amministrazione diversa da quella che detiene i dati o i documenti richiesti, l'ufficio ricevente deve inoltrare tempestivamente la domanda all'Amministrazione competente e darne comunicazione al richiedente, specificando che il termine di conclusione del procedimento decorre dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'Ente competente.

10. L'istanza di accesso generalizzato non richiede motivazione alcuna.

11. Fermo restando che il richiedente non è tenuto a indicare i motivi della domanda di accesso generalizzato, il soggetto Responsabile del procedimento di cui all'art. 6 del presente regolamento può richiedere all'istante di precisarne le finalità, chiarendo che questa informazione è facoltativa e viene utilizzata per definire ulteriormente l'oggetto della richiesta e per adottare una decisione che tenga conto della natura dell'interesse conoscitivo del richiedente.

12. Tutte le richieste di accesso pervenute alla Provincia di Campobasso dovranno essere inserite nel **Registro degli accessi**, pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente. In tale Registro dovranno essere indicati:

- l'ufficio competente;
- la tipologia dell'accesso;
- la data della richiesta;
- gli estremi della richiesta;
- l'oggetto della richiesta;
- la presenza di controinteressati;
- la data dell'esito della richiesta;
- l'esito della richiesta;
- la domanda di riesame;
- il ricorso al giudice amministrativo.

13. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Provincia di Campobasso può chiedere in ogni momento agli uffici informazioni sull'esito delle istanze di accesso generalizzato.

Art. 6: Responsabili del procedimento

1. I Dirigenti della Provincia di Campobasso o i loro delegati garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare, nonché dei dati e documenti da rilasciare a coloro che esercitano l'accesso generalizzato.

2. Responsabile dei procedimenti di accesso di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento è il Dirigente dell'ufficio che riceve l'istanza per competenza *ratione materiae*, il quale può delegare ad altro dipendente l'attività istruttoria ed ogni conseguente adempimento inerente il procedimento, mantenendone comunque la responsabilità.

3. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico e di quello generalizzato sulla base delle disposizioni di legge e di quanto stabilito dal presente regolamento.

4. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, nonché il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso generalizzato, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 5-bis del decreto trasparenza, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuali cause di responsabilità per danno all'immagine dell'Amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei Responsabili.

Art. 7: Soggetti controinteressati

1. Per ciascuna richiesta di accesso generalizzato, il soggetto Responsabile del procedimento di cui all'art. 6 del presente regolamento deve verificare l'eventuale esistenza di controinteressati. Questa verifica non è, invece, necessaria quando la richiesta di accesso civico abbia ad oggetto dati la cui pubblicazione è prevista dalla legge come obbligatoria.

2. Devono ritenersi controinteressati tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che, anche se non

indicati nel documento cui si vuole accedere, potrebbero vedere pregiudicati i loro interessi coincidenti con quelli di cui al comma 2 dell'art. 5-bis del decreto trasparenza:

- protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- libertà e segretezza della corrispondenza intesa in senso lato ex art. 15 Cost.;
- interessi economici e commerciali, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

3. Una volta individuati eventuali controinteressati, il soggetto Responsabile del procedimento di cui all'art. 6 del presente regolamento è tenuto a comunicare loro di aver ricevuto la domanda di accesso generalizzato, mediante invio di copia della stessa, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica per coloro che abbiano acconsentito a tale forma di comunicazione.

4. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica alla richiesta di accesso generalizzato. Decorso inutilmente tale termine, l'ufficio competente a decidere provvede sulla richiesta di accesso generalizzato, accertata la ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati.

5. In caso di opposizione, il soggetto Responsabile del procedimento di cui all'art. 6 del presente regolamento non può assumere come unico fondamento del rifiuto di accesso il mancato consenso del controinteressato. Secondo quanto stabilito dall'art. 5, comma 6, del decreto trasparenza la richiesta di accesso generalizzato può essere accolta nonostante l'opposizione del controinteressato. L'ufficio competente a decidere deve valutare, da un lato, la probabilità e serietà del danno agli interessi dei soggetti terzi che abbiano fatto opposizione e, dall'altro, la rilevanza dell'interesse conoscitivo della collettività che la richiesta mira a soddisfare.

Art. 8: Conclusione del procedimento

1. Il procedimento di accesso civico e generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali soggetti controinteressati. Ai fini della esatta determinazione della data di avvio del procedimento, il termine decorre dalla data di presentazione della domanda, da intendersi come data in cui la Provincia di Campobasso riceve la richiesta, qualunque sia il mezzo mediante il quale la stessa viene trasmessa (posta elettronica certificata o non certificata, posta, fax o consegna a mano). Soltanto qualora sorgano dubbi sulla data di presentazione della domanda e non vi siano modalità di accertamento attendibili, la data di decorrenza del termine per provvedere decorre dalla data di acquisizione dell'istanza al protocollo dell'Ente.

2. Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell'istanza di accesso generalizzato ai controinteressati durante il tempo stabilito dalla legge per consentire agli stessi di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione).

3. In caso di accoglimento della domanda, il Dirigente competente di cui all'art. 6 del presente regolamento provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi l'accesso civico, a pubblicare sul sito istituzionale i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

4. Qualora vi sia stato l'accoglimento della richiesta di accesso generalizzato nonostante l'opposizione del controinteressato, il Dirigente competente di cui all'art. 6 del presente regolamento è tenuto a darne comunicazione a quest'ultimo. I dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, al fine di consentire al controinteressato di attivare gli strumenti di tutela previsti contro il provvedimento di accoglimento della richiesta di accesso generalizzato. È opportuno che la comunicazione di accoglimento della richiesta di accesso generalizzato contenga l'espressa precisazione che la trasmissione al richiedente dei dati e documenti avviene qualora, decorsi quindici giorni, non siano stati notificati all'Amministrazione provinciale ricorsi o richieste di riesame sulla medesima domanda di accesso.

5. Nel caso di richiesta di accesso generalizzato, il Dirigente competente di cui all'art. 6 del presente regolamento deve motivare l'eventuale rifiuto, differimento o la limitazione dell'accesso con riferimento ai casi di inammissibilità della richiesta di cui all'art. 4 del presente regolamento, o ai soli casi e limiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 del presente regolamento.

6. L'accoglimento della domanda di accesso generalizzato comporta per il richiedente l'obbligo di rimborsare all'Ente il solo costo effettivamente sostenuto per la riproduzione su supporti materiali dei dati o documenti richiesti.

Art. 9: Eccezioni assolute all'accesso generalizzato

1. Il diritto di accesso generalizzato è escluso:

a) nei casi di segreto di Stato (art. 39, Legge n. 124/2007) e nei casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti (tra cui la disciplina sugli atti dello stato civile, la disciplina sulle informazioni contenute nelle anagrafi della popolazione, gli Archivi di Stato), inclusi quelli di cui all'art. 24, comma 1, della Legge n. 241/1990.

Ai sensi di quest'ultima norma il diritto di accesso è escluso:

- per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della Legge 24 ottobre 1977, n. 801 e ss.mm.ii. e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge;
- nei procedimenti tributari locali, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
- nei confronti dell'attività dell'Ente diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
- nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi;

b) nei casi di divieti di accesso o di divulgazione previsti da normative speciali tra cui, in via esemplificativa e non esaustiva:

- il segreto militare (R.D. n. 161/1941);
- il segreto statistico (D.lgs. n. 322/1989), fatto salvo il disposto dell'art. 5-ter del decreto trasparenza;
- il segreto bancario (D.lgs. n. 385/1993);
- il segreto istruttorio in sede penale (art. 329 c.p.p.);
- il segreto scientifico e il segreto industriale (art. 623 c.p.);
- il segreto sul contenuto della corrispondenza (art. 616 c.p.);
- il segreto professionale (art. 622 c.p. e 200 c.p.p.);
- i pareri legali che attengono al diritto di difesa, acquisiti in relazione a liti in atto o potenziali, atti difensivi e relativa corrispondenza (artt. 2 e 5 del DPCM n. 200/1996);
- i divieti di divulgazione connessi al segreto d'ufficio (art. 15, D.P.R. n. 3/1957);

c) salvo che non sia possibile un accesso parziale di cui all'art. 11 del presente regolamento con oscuramento dei dati, alcuni divieti di divulgazione sono previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della riservatezza con riferimento a:

- i dati idonei a rivelare lo stato di salute, ossia qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici (art. 22, comma 8, del D.lgs. n. 196/2003; art. 7-bis, comma 6, del D.lgs. n. 33/2013);
- i dati idonei a rivelare la vita sessuale (art. 7-bis, comma 6, del D.lgs. n. 33/2013);
- i dati identificativi di persone fisiche beneficiarie di aiuti economici da cui è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute, ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati (art. 26, comma 4, del D.lgs. n. 33/2013).

Resta, in ogni caso, ferma la possibilità che i dati personali per i quali sia stato negato l'accesso generalizzato possano essere resi ostensibili al soggetto che abbia comunque motivato nell'istanza l'esistenza di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso", trasformando di fatto, con riferimento alla conoscenza dei dati personali, l'istanza di accesso generalizzato in un'istanza di accesso ai sensi della Legge n. 241/1990.

Il diritto di accesso ai propri dati personali rimane, invece, regolato dal Regolamento generale sulla protezione dei dati, anche noto come GDPR (General Data Protection Regulation) approvato con Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dal

procedimento ivi previsto con riguardo al relativo trattamento, alle finalità del trattamento dei dati personali, anche sensibili, alla relativa tutela.

2. La categoria di eccezioni all'accesso generalizzato di cui al comma 1 è prevista dalla legge ed ha carattere tassativo. In presenza di tali eccezioni, il soggetto Responsabile del procedimento di cui all'art. 6 del presente regolamento è tenuto a rifiutare l'accesso generalizzato trattandosi di eccezioni poste da una norma di rango primario, sulla base di una valutazione preventiva e generale, a tutela di interessi pubblici e privati fondamentali e prioritari rispetto a quello del diritto alla conoscenza diffusa.

3. Nella valutazione dell'istanza di accesso generalizzato, il Dirigente competente di cui all'art. 6 del presente regolamento deve verificare che la richiesta non riguardi atti, documenti o informazioni sottratte alla possibilità di ostensione in quanto ricadenti in una delle fattispecie indicate al primo comma.

4. Per la definizione delle esclusioni all'accesso generalizzato di cui al presente articolo, si rinvia alle Linee guida del 28/12/2016 recanti indicazioni operative adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'art. 5-bis del decreto trasparenza, nonché a qualsiasi altro atto che nel tempo possa successivamente modificarle o integrarle, da intendersi qui richiamati integralmente.

Art. 10: Eccezioni relative all'accesso generalizzato

1. I limiti all'accesso generalizzato sono posti dal legislatore a tutela di interessi pubblici e privati di particolare rilievo giuridico che il soggetto Responsabile del procedimento di cui all'art. 6 del presente regolamento deve necessariamente valutare con la tecnica del bilanciamento, caso per caso, tra l'interesse pubblico alla divulgazione generalizzata e la tutela di altrettanto validi interessi considerati dall'ordinamento.

3. L'accesso generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti:

a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico. In particolare, sono sottratti all'accesso generalizzato, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, i verbali e le informative riguardanti attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e di tutela dell'ordine pubblico, nonché i dati, i documenti e gli atti prodromici all'adozione di provvedimenti rivolti a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità e la sicurezza pubblica;

b) la sicurezza nazionale;

c) la difesa e le questioni militari. In particolare, sono sottratti all'accesso generalizzato, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, gli atti, i documenti e le informazioni concernenti le attività connesse con la pianificazione, l'impiego e l'addestramento delle forze di polizia;

d) le relazioni internazionali;

e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;

f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento. In particolare, sono sottratti all'accesso generalizzato, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto in relazione alla peculiarità della fattispecie e dello stato del procedimento penale:

- gli atti, i documenti e le informazioni concernenti azioni di responsabilità di natura civile, penale e contabile, rapporti e denunce trasmessi all'Autorità Giudiziaria e comunque atti riguardanti controversie pendenti, nonché i certificati penali;
- i rapporti con la Procura della Repubblica e con la Procura Regionale della Corte dei Conti e richieste o relazioni di dette Procure ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si manifesta la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili o penali;

g) il regolare svolgimento di attività ispettive preordinate ad acquisire elementi conoscitivi necessari per lo svolgimento delle funzioni di competenza dell'Ente.

In particolare, sono sottratti all'accesso generalizzato, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto:

- gli atti, i documenti e le informazioni concernenti segnalazioni, atti o esposti di privati, di organizzazioni sindacali e di categoria o altre associazioni fino a quando non sia conclusa la relativa fase istruttoria o gli atti conclusivi del procedimento abbiano assunto carattere di definitività, qualora non sia possibile soddisfare prima l'istanza di accesso senza impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa o compromettere la decisione finale;

- le notizie sulla programmazione dell'attività di vigilanza, sulle modalità e i tempi del suo svolgimento, le indagini sull'attività degli uffici, dei singoli dipendenti o sull'attività di enti pubblici o privati su cui l'Ente esercita forme di vigilanza;
- verbali ed atti istruttori relativi alle Commissioni di indagine il cui atto istitutivo preveda la segretezza dei lavori;
- verbali ed atti istruttori relativi ad ispezioni, verifiche ed accertamenti amministrativi condotti su attività e soggetti privati nell'ambito delle attribuzioni d'ufficio.

4. L'accesso generalizzato è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 del presente regolamento. In particolare, sono sottratti all'accesso generalizzato, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, i seguenti atti, documenti e informazioni:

- documenti di natura sanitaria e medica e ogni altra documentazione riportante notizie di salute o di malattia relative a singole persone, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici;
- relazioni in ordine a situazioni sociali, personali, familiari di persone assistite, fornite all'Autorità Giudiziaria e Tutelare o ad altri organismi pubblici per motivi specificatamente previsti da norme di legge;
- la comunicazione di dati sensibili e giudiziari o di dati personali di minorenni, ex D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm. ii. ;
- notizie e documenti relativi alla vita privata e familiare, al domicilio ed alla corrispondenza delle persone fisiche, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

In relazione alla protezione dei dati personali, è necessario che nella valutazione del pregiudizio concreto si faccia riferimento ai principi generali sul trattamento e, in particolare, a quelli di necessità, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza. Ai fini della valutazione del pregiudizio concreto, vanno prese in considerazione le conseguenze, anche legate alla sfera morale, relazionale e sociale, che potrebbero derivare all'interessato (o ad altre persone alle quali esso è legato da un vincolo affettivo) dalla conoscibilità, da parte di chiunque, del dato o del documento richiesto, tenuto conto delle implicazioni derivanti dalla previsione di cui all'art. 3, comma 1, del decreto trasparenza, in base alla quale i dati e i documenti forniti al richiedente tramite l'accesso generalizzato sono considerati come pubblici. Per verificare l'impatto sfavorevole che potrebbe derivare all'interessato dalla conoscibilità da parte di chiunque delle informazioni richieste tramite accesso generalizzato, il Dirigente competente di cui all'art. 6 del presente regolamento deve far riferimento a diversi parametri, tra i quali, anche la natura dei dati personali oggetto della richiesta o contenuti nei documenti ai quali si chiede di accedere, nonché il ruolo ricoperto nella vita pubblica, la funzione pubblica esercitata o l'attività di pubblico interesse svolta dalla persona cui si riferiscono i predetti dati;

b) la libertà e la segretezza della corrispondenza. In particolare, sono sottratti all'accesso generalizzato, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, i seguenti atti, documenti ed informazioni:

- gli atti presentati da un privato, a richiesta della Provincia di Campobasso, entrati a far parte del procedimento e che integrino interessi strettamente personali, sia tecnici, sia di tutela dell'integrità fisica e psichica, sia finanziari, per i quali lo stesso privato chiede che siano riservati e quindi preclusi all'accesso;
- gli atti di ordinaria comunicazione (posta, e-mail, fax, ecc...) tra Enti diversi e tra questi ed i terzi, non utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, che abbiano un carattere confidenziale e privato;

c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

5. Il Dirigente competente di cui all'art. 6 del presente regolamento è tenuto a verificare e valutare, una volta accertata l'assenza di eccezioni assolute, se l'ostensione degli atti possa determinare un pregiudizio concreto e probabile agli interessi indicati dal legislatore; deve necessariamente sussistere un preciso nesso di causalità tra l'accesso ed il pregiudizio. Il pregiudizio concreto va valutato rispetto al momento e al contesto in cui l'informazione viene resa accessibile.

6. I limiti all'accesso generalizzato per la tutela degli interessi pubblici e privati individuati nei commi precedenti si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato.

7. Per la definizione dei limiti all'accesso generalizzato di cui al presente articolo, si rinvia alle Linee guida del 28/12/2016 recanti indicazioni operative adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'art. 5-bis del decreto trasparenza, nonché a qualsiasi altro atto che nel tempo possa successivamente modificarle o integrarle, da intendersi qui richiamati integralmente.

Art. 11: Accesso parziale

1. Ove i limiti all'accesso generalizzato per la tutela degli interessi pubblici e privati individuati all'art. 10 del presente regolamento riguardino soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, il Dirigente competente di cui all'art. 6 del presente regolamento deve consentire l'accesso parziale agli altri dati o alle altre parti del documento utilizzando, se del caso, la tecnica dell'oscuramento di alcuni dati.

2. L'Ente è tenuto a rispondere a ciascuna richiesta di accesso generalizzato nella sua interezza. Quando con un'unica domanda si chiede l'accesso generalizzato a una pluralità di dati o documenti, è necessario che la risposta sia esaustiva, ossia si riferisca alla totalità dei dati o documenti richiesti, altrimenti, nel caso di diniego parziale, sia fornita adeguata motivazione in relazione a ciascun gruppo di dati o documenti.

Art. 12: Differimento

1. Il differimento dell'accesso generalizzato è ammesso soltanto quando ricorrano cumulativamente le seguenti due condizioni:

- che l'accesso possa comportare un pregiudizio concreto a uno degli interessi pubblici o privati individuati all'art. 10 del presente regolamento;
- che quel pregiudizio abbia carattere transitorio, in quanto i limiti all'accesso generalizzato per la tutela degli interessi pubblici e privati di cui all'art. 10 del presente regolamento si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato.

2. Nel caso in cui ricorrano le condizioni sopra indicate, l'accesso non deve essere negato, ma è sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

Art. 13: Richieste massive o manifestamente irragionevoli

1. Il soggetto Responsabile di cui all'art. 6 del presente regolamento è tenuto a consentire l'accesso generalizzato anche quando riguarda un numero cospicuo di dati e documenti, a meno che la richiesta risulti manifestamente irragionevole, tale cioè da comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento dell'ufficio.

2. La ragionevolezza della richiesta di accesso generalizzato va valutata tenendo conto dei seguenti criteri:

- l'eventuale attività di elaborazione (ad es. oscuramento di dati personali) che l'ufficio dovrebbe svolgere per rendere disponibili i dati e documenti richiesti;
- le risorse interne da impiegare per soddisfare la richiesta, quantificabili in rapporto al numero di ore di lavoro per unità di personale;
- la rilevanza dell'interesse conoscitivo che la richiesta mira a soddisfare.

3. L'irragionevolezza della richiesta è manifesta soltanto quando è evidente che un'accurata trattazione della stessa comporterebbe per l'ufficio competente a decidere un onere tale da compromettere il buon andamento della sua azione.

4. Il pregiudizio serio e immediato al buon funzionamento dell'Amministrazione va adeguatamente motivato nel provvedimento di rifiuto in relazione ai criteri indicati al comma 2 del presente articolo.

5. Qualora tale pregiudizio sia riscontrabile, il soggetto Responsabile del procedimento di cui all'art. 6 del presente regolamento, prima di decidere per il diniego, deve provvedere a contattare il richiedente e assisterlo nel tentativo di ridefinire l'oggetto della richiesta entro limiti compatibili con i principi di buon andamento e di proporzionalità.

6. Nell'ipotesi in cui uno stesso soggetto o una pluralità di soggetti riconducibili ad una medesima organizzazione proponga più domande entro un periodo di tempo limitato, l'ufficio competente per

l'istruttoria deve valutare l'impatto cumulativo delle predette domande sul buon andamento della sua azione e, nel caso di manifesta irragionevolezza dell'onere complessivo che ne deriva, deve motivare il diniego in relazione ai criteri di cui al comma 2 del presente articolo.

7. Se il medesimo richiedente ha già formulato una richiesta identica o sostanzialmente coincidente, l'ufficio competente a decidere sulla stessa ha la facoltà di non rispondere alla nuova richiesta, a condizione che la precedente sia stata integralmente soddisfatta.

Art. 14: Richiesta di riesame

1. Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso civico e generalizzato o di mancata risposta entro il termine previsto dall'art. 8 del presente regolamento, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso generalizzato, possono presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Provincia di Campobasso che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni dall'istanza di riesame.

2. Se l'accesso generalizzato è stato negato o differito a tutela della protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.

3. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è sospeso fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

Art. 15: Ricorso al Difensore Civico

1. In alternativa alla richiesta di riesame di cui all'art. 14 del presente regolamento, il richiedente, o il controinteressato nei casi di accoglimento della richiesta di accesso generalizzato, può presentare ricorso al difensore civico regionale. Il ricorso deve essere notificato anche all'Amministrazione interessata.

2. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento ne informa il richiedente e lo comunica all'Amministrazione. Se l'Amministrazione non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito.

3. Se l'accesso generalizzato è negato o differito a tutela della protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia, il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali il quale si pronuncia entro dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del difensore civico è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

Art. 16: Motivazione del diniego all'accesso

1. Sia nei casi di diniego, anche parziale, connessi all'esistenza di limiti all'accesso generalizzato, sia per quelli connessi alle eccezioni assolute, sia per le decisioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Provincia di Campobasso, gli atti devono essere adeguatamente motivati.

Art. 17: Tutela giurisdizionale

1. Avverso la decisione del soggetto Responsabile del procedimento di cui all'art. 6 del presente regolamento o, in caso di richiesta di riesame, avverso la decisione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Provincia di Campobasso o a quella del difensore civico regionale, il richiedente, o il controinteressato nei casi di accoglimento della richiesta di accesso generalizzato, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo.

2. Qualora il richiedente, o il controinteressato nei casi di accoglimento della richiesta di accesso generalizzato, si sia rivolto al difensore civico regionale, il termine di cui all'art. 116, comma 1, del Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da parte dello stesso, dell'esito della sua istanza al difensore civico.

Art. 18: Norma finale

1. Il presente Regolamento entra in vigore, secondo le modalità previste dall'art. 10 delle disposizioni di attuazione della legge in generale, trascorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio di questo Ente.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla vigente disciplina di settore.

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO

art. 5, comma 1, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss. mm.ii.

**AL RESPONSABILE DELLA
PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA DELLA PROVINCIA
DI CAMPOBASSO
Via Roma n. 47
86100, Campobasso**

Il/la
sottoscritto/a _____ nato/a _____
il _____ residente in _____ Prov. _____
CAP _____ via _____ n. _____ tel. _____ fax _____
cod. fisc. _____ e-mail _____
pec _____ indirizzo al quale inviare eventuali
comunicazioni _____
nella propria qualità di soggetto interessato,

avendo rilevato

l'omessa pubblicazione ovvero la pubblicazione parziale
del/i seguente/i documento/i, informazione/i, dato/i che, in base alla normativa vigente, non
risulta/no pubblicato/i sul sito www.provincia.campobasso.it, alla sezione "Amministrazione
trasparente"(*):

.....
.....
.....
.....

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e ss. mm.ii., la pubblicazione di quanto sopra indicato e la comunicazione al/alla medesimo/a dell'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale al/ai dato/i, documento/i, informazione/i oggetto della presente istanza.

Indirizzo per le comunicazioni:

Allega alla presente copia del documento di identità.

Dichiara di avere preso visione dell'informativa privacy all'indirizzo:
<http://www3.provincia.campobasso.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1632>, ai sensi e per gli effetti del nuovo regolamento europeo per la protezione dei dati personali (GDPR) n. 679/2016.

Luogo e data

Firma

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (F.O.I.A.)

art. 5, comma 2, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss. mm.ii.

AL DIRIGENTE DEL

**DELLA PROVINCIA DI
CAMPOBASSO
Via Roma n. 47
86100, Campobasso**

Il/la
sottoscritto/a _____ nato/a _____
il _____ residente in _____ Prov. _____
CAP _____ via _____ n. _____ tel. _____ fax _____
cod. fisc. _____ e-mail _____
pec _____ indirizzo al quale inviare eventuali
comunicazioni _____

CHIEDE

di accedere, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., ai seguenti dati e documenti detenuti da codesta Amministrazione:

.....
.....
.....
.....

A tal fine dichiara di essere a conoscenza che:

- come previsto dall'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss. mm.ii., qualora l'Amministrazione dovesse individuare dei controinteressati, essa è tenuta a dare comunicazione dell'accesso agli stessi mediante invio di copia della presente istanza;
 - qualora venga effettuata la sopra citata comunicazione, il termine di conclusione del presente procedimento di accesso è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati, e comunque non oltre 10 giorni;
 - a norma dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., il rilascio di dati/documenti può avvenire in formato elettronico o cartaceo ed è gratuito, fatto salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto per la riproduzione su supporti materiali;
 - nel caso di diniego totale o parziale dell'accesso generalizzato, o di mancata risposta entro i termini di legge, è possibile presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Provincia di Campobasso, ovvero al difensore civico regionale;
 - avverso la decisione dell'Amministrazione o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Provincia di Campobasso, o avverso quella del difensore civico regionale, il richiedente può proporre ricorso al Tar competente, ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo.
- Allega alla presente copia del documento di identità.

Dichiara di avere preso visione dell'informativa privacy all'indirizzo:
<http://www3.provincia.campobasso.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1632>, ai sensi e per gli effetti del nuovo regolamento europeo per la protezione dei dati personali (GDPR) n. 679/2016.

Luogo e data

Firma

Il DIRGENTE DEL _____ DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

- accoglie la presente richiesta, considerato che sussistono i presupposti di legge;
- non accoglie accoglie parzialmente la presente richiesta, considerato che non sussistono i presupposti di legge, nota del _____;
- la richiesta è differita e devono essere coinvolti i controinteressati, nota del _____;
- avverso la decisione di non accoglimento o di silenzio rifiuto o di differimento il richiedente ha la facoltà di presentare domanda di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide nei termini indicati nel “Regolamento per l’esercizio del diritto di accesso civico e accesso generalizzato” della Provincia di Campobasso, cui si rinvia.
- esito verifica del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Provincia di Campobasso.

Campobasso, _____ Il Dirigente del _____ della Provincia di Campobasso

La presente richiesta è evasa attraverso:

- comunicazione dell’esito dell’istanza e dell’eventuale rilascio, mediante copia, della documentazione richiesta avvenuta in data _____
- ritiro della documentazione elencata nella richiesta, come da accoglimento.

Campobasso, _____ firma _____

presa visione della documentazione il _____ firma _____

comunicazione dell’esito dell’istanza e eventuale appuntamento per visione postale fax telefono e-mail spedizione delle copie

pagamento spese

inserimento nell’apposito registro degli accessi

Prot. n. _____

Al Sig/ Alla Ditta

Oggetto: Richiesta di accesso generalizzato – Comunicazione ai soggetto controinteressati ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Si trasmette l’allegata copia della richiesta di accesso generalizzato del sig. _____, pervenuta alla Provincia di Campobasso in data _____ ed acquisita al prot. _____, per la quale Lei /la società da Lei rappresentata è stata individuata quale soggetto controinteressato ai sensi delle vigenti disposizioni.

Entro dieci giorni dalla ricezione della presente comunicazione, i destinatari della presente, in qualità di controinteressati, possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso trasmessa.

Si fa presente che, decorso tale termine senza che alcuna opposizione venga prodotta, l’Amministrazione provvederà comunque sulla richiesta di accesso.

Si allega: richiesta di accesso generalizzato acquisita al prot. n. _____ del _____

Campobasso,

Il Responsabile del procedimento

Prot. n. _____

Oggetto: Richiesta di accesso civico generalizzato – Provvedimento di diniego totale, parziale o differimento dell'accesso.

Con riferimento alla Sua richiesta di accesso del _____, pervenuta alla Provincia di Campobasso in data _____ ed acquisita al prot. _____,

SI COMUNICA

che la stessa non può essere accolta, in tutto o in parte, oppure che l'esercizio del diritto di accesso deve essere differito per giorni _____ per i seguenti motivi:

Il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Provincia di Campobasso, che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni.

Si avverte l'interessato che contro il presente provvedimento, nei casi di diniego totale o parziale all'accesso generalizzato, potrà proporre ricorso al T.A.R. per il Molise ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al d.lgs. n. 104 del 2010.

Il termine di cui all'art. 116, comma 1, del Codice del processo amministrativo, qualora il richiedente l'accesso generalizzato si sia rivolto al difensore civico, decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico.

In alternativa, il richiedente ed il controinteressato nei casi di accoglimento della richiesta di accesso generalizzato, possono presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale.

Il ricorso deve essere notificato anche all'amministrazione interessata.

Il Responsabile del procedimento

**RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO
AL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO**

art. 5, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"

**AL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO
DEL PROCEDIMENTO DI ACCESSO CIVICO
DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO**

Il sottoscritto/a
 nato/a a il residente in..... prov.. (.....)
 via n. tel fax
 e-mail..... pec.....
 in qualità di..... di
 con riferimento alla propria richiesta di accesso civico datata
 inoltrata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

NON AVENDO RICEVUTO RISPOSTA E NON RISCONTRANDO LA PUBBLICAZIONE
SUL SITO WEB DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO DI QUANTO RICHIESTO

RICORRE AL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO

ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, commi 4, 5 e 6 del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013,
 per la pubblicazione del/di [1]
 s.ul sito www.provincia.campobasso.it e la contestuale trasmissione al/alla sottoscritto/a di quanto
 richiesto, ovvero la comunicazione al/alla medesimo/a dell'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento
 ipertestuale a quanto forma oggetto dell'istanza.
 Indirizzo per le comunicazioni:

Allega alla presente copia del documento di identità.

Dichiara di avere preso visione dell'informativa privacy all'indirizzo:
<http://www3.provincia.campobasso.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1632>, ai sensi e per gli
 effetti del nuovo regolamento europeo per la protezione dei dati personali (GDPR) n. 679/2016.

Luogo e data

Firma

[1] Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria